

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/13, (UE) n. 1301/13, (UE) n. 1303/13, (UE) n. 1304/13, (UE) n. 1309/13, (UE) n. 1316/13, (UE) n. 223/14, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/14/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/12;

VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del suddetto trattato;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (di seguito, PON SPAO) approvato con decisione della







Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente oggetto di riprogrammazioni approvate con decisione della Commissione Europea C(2017) n. 8927 del 18 dicembre 2017, Decisione della Commissione Europea C(2018) n. 9099 del 19 dicembre 2018, Decisione C(2019) n. 4309 del 6 giugno 2019, Decisione C(2020) n. 2384 del 14 aprile 2020, Decisione C(2020) 9323 del 15 dicembre 2020 e da ultimo con Decisione C(2021) n. 6687 del 08 settembre 2021;

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- VISTA la Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e s.m.i. che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella Legge 236 del 17 luglio 1993 recante "*Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione*", che all'art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale;
- VISTO l'articolo 1, comma 242, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art.1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento e gli interventi complementari rispetto ai Programmi cofinanziati dai fondi strutturali;
- VISTO in particolare, il comma 242 dell'articolo 1 della sopracitata Legge 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto il finanziamento dei Programmi di Azione e Coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5 della Legge n. 183/1987;
- VISTA la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020";







- VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 concernente "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 aree tematiche nazionali e obiettivi strategici ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014";
- VISTA la Delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" 2014 2020 (di seguito, POC SPAO) finanziato dal Fondo di Rotazione per l'attuazione delle Politiche Comunitarie, ex art. 5 della Legge 16 aprile 1987 n. 183 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183" ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;
- VISTO in particolare, l'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e l'art. 9, comma 2, del DPCM del 13 aprile 2016, che stabiliscono il subentro dell'ANPAL, nella titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
- VISTO il D.P.R. del 7 giugno 2021 ammesso al visto di legittimità e registrato dalla Corte dei conti in data 5 luglio 2021, al n. 2054 con il quale è stato conferito l'incarico di commissario straordinario ANPAL al dr. Raffaele Michele Tangorra;
- VISTO il Decreto Direttoriale n. 365 del 15 novembre 2016 che disciplina i rapporti giuridici tra l'ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON SPAO, e l'INPS, in qualità di Organismo Intermedio;
- VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017 recante la definizione di "lavoratori svantaggiati" in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giungo 2014;
- VISTO

 l'articolo 1 comma 247 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 il quale prevede nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.







VISTO

l'articolo 1 bis del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in Legge 9 agosto 2018, n. 96 il quale prevede che, ai datori di lavoro privati, che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, venga riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 178 del 19 aprile 2016 che istituisce l'*Incentivo Occupazione Sviluppo Sud* per i datori di lavoro privati che assumono, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019, giovani con difficoltà di accesso all'occupazione, prevedendo una dotazione finanziaria complessivamente pari a 120.000.000,00 euro a valere sul PON SPAO e sul POC SPAO;

VISTO

l'articolo 39 ter del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che, agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provveda, nel limite di 200.000.000,00 euro, a carico del POC SPAO;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 311 del 12 luglio 2019 che applica le disposizioni del Decreto Direttoriale n. 178 del 19 aprile 2019 anche alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019 confermando una dotazione finanziaria pari a 200.000.000,00 euro a valere sul POC SPAO;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 429 del 10 ottobre 2019 che riduce la dotazione finanziaria prevista per l'Incentivo Occupazione Sviluppo Sud per tutte le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019 a valere sul POC SPAO per un importo di 60.000.000,00 euro e incrementa, per il medesimo importo, la dotazione finanziaria prevista per le assunzioni effettuate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019 a valere sul PON SPAO e sul POC SPAO;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 37 del 05.02.2020 che conferma la dotazione finanziaria complessiva dell'*Incentivo Occupazione Sviluppo Sud* in 320.000.000,00 euro a valere sul PON SPAO e sul POC SPAO secondo la ripartizione seguente:

- i) per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2019, 140.000.000,00 euro a valere sul POC SPAO;
- ii) per le assunzioni effettuate dal 1° maggio al 31 dicembre 2019, a valere sul PON SPAO,
- 148.583.184,00 euro per le regioni "meno sviluppate"
- 2.811.512,00 euro per le regioni "in transizione";
- iii) per le assunzioni effettuate dal 1° maggio al 31 dicembre 2019, 28.605.304,00 euro a valere sul POC SPAO;







- **CONSIDERATO** l'avanzamento della spesa effettivamente maturata da INPS per categoria di regione e per periodo di riferimento;
- **CONSIDERATO** che la spesa maturata a valere sul POC SPAO per assunzioni avvenute nel periodo 1° gennaio 30 aprile 2019 è stata sottoposta da parte dell'OI INPS alle medesime procedure previste nell'ambito del SiGeCo del PON SPAO;
- **TENUTO CONTO** che la suddetta spesa maturata è stata sottoposta con esito positivo alle verifiche desk previste nell'ambito delle procedure di controllo di primo livello di cui al SiGeCo del PON SPAO;
- RITENUTO OPPORTUNO, al fine di massimizzare l'impiego della dotazione del PON SPAO, trasferire dal POC SPAO Asse 1 Occupazione PI 8.i al PON SPAO Asse 1 Occupazione PI 8.i, una quota della spesa maturata per le assunzioni avvenute sul territorio delle regioni "meno sviluppate" nel periodo 1° gennaio -30 aprile 2019, pari a 43.421.607,74 euro;
- **RITENUTO** di rideterminare, alla luce di quanto sopra, gli importi impegnati destinati all'incentivo "*Incentivo Occupazione Sviluppo Sud*" di cui al DD n. 37 del 05.02.2020 nell'ammontare complessivo di 259.636.259,78 euro secondo la distribuzione, per periodo di riferimento, per fonte di finanziamento e per categoria di regione, come di seguito indicato:
 - a. relativamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2019:
 - i. 96.578.392,26 euro a valere sul POC SPAO Asse 1 Occupazione PI 8.i, categoria di regione "meno sviluppate" e "in transizione";
 - ii. 43.421.607,74 euro a valere sul PON SPAO Asse 1 Occupazione PI 8.i, categoria di regione "meno sviluppate".
 - b. relativamente alle assunzioni effettuate dal 1° maggio al 31 dicembre 2019:
 - i. 88.219.443,78 euro a valere sul PON SPAO Asse 1 Occupazione PI 8.i, categoria di regione "meno sviluppate";
 - ii. 2.811.512,00 euro a valere sul PON SPAO Asse 1 Occupazione PI 8.i, categoria di regione "in transizione";
 - iii. 28.605.304,00 euro a valere sul POC SPAO Asse 1 Occupazione PI 8.i, categoria di regione "meno sviluppate" e "in transizione";

RITENUTO di disimpegnare l'importo residuo di 60.363.740,22 euro a valere sul PON SPAO, Asse 1 Occupazione - PI 8.i, categoria di regione "meno sviluppate".







DECRETA

Articolo Unico

Rideterminazione dotazione finanziaria

- 1. La dotazione finanziaria dell'"*Incentivo Occupazione Sviluppo Sud*", già definita dal DD n. 37 del 05.02.2020, è rideterminata in 259.636.259,78 euro.
- 2. Il suddetto importo è ripartito, per periodo di riferimento, fonte di finanziamento e per categoria di regione, come di seguito indicato:
 - a. Assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2019:
 - i. 96.578.392,26 euro a valere sul POC SPAO Asse 1 Occupazione PI 8.i, categoria di regione "meno sviluppate" e "in transizione";
 - ii. 43.421.607,74 euro a valere sul PON SPAO Asse 1 Occupazione PI 8.i, categoria di regione "meno sviluppate".
 - b. Assunzioni effettuate dal 1° maggio al 31 dicembre 2019:
 - i. 88.219.443,78 euro a valere sul PON SPAO Asse 1 Occupazione PI 8.i, categoria di regione "meno sviluppate";
 - ii. 2.811.512,00 euro a valere sul PON SPAO Asse 1 Occupazione PI 8.i, categoria di regione "in transizione";
 - iii. 28.605.304,00 euro a valere sul POC SPAO Asse 1 Occupazione PI 8.i, categoria di regione "meno sviluppate" e "in transizione".
- 3. E' disimpegnato l'importo di 60.363.740,22 euro a valere sul PON SPAO Asse 1 Occupazione PI 8.i, categoria di regione "meno sviluppate".

Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell'ANPAL <u>www.anpal.gov.it</u>.

ROMA, addì

Dott. Raffaele Tangorra (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)